

Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 28/11/2019

Delibera n. 28

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:

COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciannove** questo giorno **28** del mese di **novembre**, alle ore **14:25**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno.

Partecipa all'adunanza il Dott. Merlo Alessandro, facente funzioni del Vicesegretario.

Rispondono all'appello nominale fatto dal dott. Merlo per invito del **Presidente Zanni Giorgio**, i Signori:

ZANNI GIORGIO Presente AGUZZOLI CLAUDIA DANA Presente MALAVASI ILENIA Presente **GIBERTI NICO** Presente CARLETTI ELENA Presente MANARI ANTONIO Presente FANTINATI CRISTINA Presente **BRONZONI CARLO** Presente MONICA FRANCESCO Presente CAVATORTI ELISA Presente

Presenti n. 10 Assenti n. 0

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Come scrutatori vengono designati dal Presidente i Consiglieri: Carlo Bronzoni, Elena Carletti, Francesco Monica.

Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

Omissis

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art.2 comma 12, ha previsto espressamente la possibilità per gli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento in maniera coordinata di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante la predisposizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello che prestano attività di supporto tecnico amministrativo agli enti locali:
- la legge regionale Emilia-Romagna n. 13/2015 riconosce all'art. 6 il ruolo delle Province per il governo di area vasta e al successivo articolo l'art. 7, incentiva il ricorso dei Comuni all'esercizio in forma associata dei procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni;
- la Provincia di Reggio Emilia ha in pianta organica personale in possesso della necessaria abilitazione ai sensi dell'art. 23 della legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) e intende farsi promotrice dell'esercizio associato delle funzioni di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, attualmente svolte dal proprio Ufficio Avvocatura;
- a seguito di ripetuti contatti, diversi Comuni e Unioni della provincia hanno manifestato interesse all'adesione all'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia;

Visto l'allegato schema di convenzione finalizzato a regolare la costituzione, il funzionamento e le modalità di adesione all'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia e ritenutolo adeguato allo scopo, tenuto conto anche delle osservazioni pervenute dai Comuni stessi;

Rilevato in particolare:

- a) che l'art. 4 è formulato in due versioni, una per i Comuni e una per le Unioni, per cui ciascun ente aderente inserirà la versione dell'articolo pertinente;
- b) che il contributo associativo annuo è fissato per i Comuni a € 0,30 per abitante, mentre per le Unioni esso verrà determinato caso per caso tra € 0,10 e € 0,20 per abitante in relazione al numero dei servizi conferiti all'Unione dai Comuni;
- c) che l'importo del contributo a carico delle Unioni verrà determinato in sede di sottoscrizione della convenzione sulla base dei criteri prima indicati;
- d) che l'art. 8, che prevede la possibilità di costituire un elenco di professionisti cui i Comuni possano attingere per affidare eventuali incarichi esterni, è facoltativo e quindi gli enti aderenti possono o meno inserirlo nel testo da sottoporre ai propri Consigli;

Dato atto in particolare:

• che l'adesione alla convenzione è del tutto libera e che l'attivazione dell'Ufficio

Deliberaz. Consiglio Provinciale N. 28 del 2019

Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia non è condizionato dal raggiungimento di un numero minimo di adesioni;

che la durata della convenzione è prevista in tre a anni a decorrere dall1/01/2020;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente ad interim del Servizio Affari Generali e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla dirigente del Servizio Bilancio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Udita l'illustrazione dell'argomento in oggetto svolta dal Presidente Giorgio Zanni e la relazione svolta dal dott. Alessandro Merlo -Responsabile U.O. Contenzioso- su invito del Presidente, nel merito degli aspetti tecnici della proposta di convenzione;

Preso atto della discussione generale nella quale sono intervenuti, in ordine: il Consigliere di "Terre Reggiane" Carlo Bronzoni, il dott. Alessandro Merlo, il Presidente Zanni, la Capogruppo di "Terre Reggiane" Cristina Fantinati ed infine, in replica, il Presidente.

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente, come segue:

Presenti alla seduta	n. 10	
Presenti alla votazione	n. 10	
Voti favorevoli	n. 8	(Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Malavasi Ilenia, Giberti Nico, Carletti Elena, Manari Antonio, Monica Francesco, Cavatorti Elisa)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 2	(Fantinati Cristina, Bronzoni Carlo)

DELIBERA

DI APPROVARE lo schema di convenzione che regola la costituzione, il funzionamento e le modalità di adesione all'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE il dirigente del Servizio Affari Generali alla sottoscrizione delle convenzioni con i Comuni con le modalità di cui al d.lgs. 82/2008.

Infine,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività del presente atto;

Deliberaz. Consiglio Provinciale N. 28 del 2019

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta	n. 10	
Presenti alla votazione	n. 10	
Voti favorevoli	n. 8	(Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Malavasi Ilenia, Giberti Nico, Carletti Elena, Manari Antonio, Monica Francesco, Cavatorti Elisa)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 2	(Fantinati Cristina, Bronzoni Carlo)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- schema di convenzione;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Presidente della Provincia F.to Zanni Giorgio

F.f. del Vicesegretario F.to Merlo Alessandro

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
(da sottoscrivere in caso di stampa) Si attesta che la presente copia, composta di n fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, IìQualifica e firma

Convenzione per la costituzione dell'ufficio comune per l'assistenza legale

denominato "Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia"

Reggio Emilia" ai sensi dell'art. 2 c. 12 della legge 24.12.2007 n. 244 e dell'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

- 1. La Provincia di Reggio Emilia e ______ sottoscrivono la presente convenzione al fine di costituire l'ufficio comune per l'assistenza legale denominato "Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia" con sede presso la Provincia di Reggio Emilia (in seguito anche: "Ufficio").
- 2. Oggetto della convenzione sono le seguenti attività:
 - a) consulenza in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali nei casi in cui il Segretario Comunale o chi lo sostituisce ravvisi il concreto ed immediato pericolo dell'insorgere di una controversia;
 - b) difesa stragiudiziale nelle eventuali controversie, in particolar modo per nelle procedure stragiudiziali di mediazione e negoziazione assistita;
 - c) difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati davanti alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado, nelle controversie tributarie, civili e amministrative e davanti ai collegi arbitrali;
 - d) supporto nella predisposizione di atti di denuncia o di querela nell'interesse degli enti convenzionati;
 - e) limitatamente a situazioni particolari, preventivamente valutate di concerto con gli organi di governo degli enti, la costituzione di parte civile in procedimenti penali.
- 3. Gli enti aderenti alla convenzione concordano di individuare nella Provincia di Reggio Emilia l'ente capofila e convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il regolare funzionamento dell'Ufficio siano adottati dalla stessa Provincia.
- 4. Su richiesta dell'ente convenzionato, la convenzione trova applicazione anche nei procedimenti in cui non è richiesta obbligatoriamente l'assistenza di un avvocato.
- 5. Salvo espressa diversa volontà dell'ente convenzionato, la convenzione si applica ai procedimenti giudiziari attivati dopo l'1/1/2020.
- 6. Salvo espressa diversa volontà dell'ente convenzionato, per i procedimenti giudiziari avviati prima del 1/1/2020 la convenzione non si applica ai successivi gradi di giudizio.

Art. 2 - Affidamento dell'incarico di patrocinio legale

- 1. L'Ufficio assicura all'ente convenzionato la difesa e la rappresentanza in giudizio nelle controversie giurisdizionali avanti ogni autorità giudiziaria o collegio arbitrale, tanto in qualità di convenuto-resistente quanto di attore-ricorrente.
- 2. Il mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio è conferito per ogni singola controversia mediante provvedimento espresso dell'ente stesso, deliberato secondo quanto previsto dalle norme statutarie o regolamentari di riferimento. Ciascun ente aderente individua un funzionario competente per la gestione dei rapporti amministrativi con l'Ufficio unico.

- 3. Resta facoltà dell'ente convenzionato decidere motivatamente di affidare l'incarico di patrocinio legale a professionista esterno, nel rispetto della normativa vigente.
- 4. Nei casi di particolare complessità della controversia, di conflitto di interesse tra gli enti convenzionati o di insostenibilità della stessa a fronte di eccezionali carichi di lavoro, l'Ufficio comunica tempestivamente all'ente convenzionato l'impossibilità di assunzione dell'incarico.

Art. 3 - Organizzazione del personale e delle risorse

- 1. La struttura dell'Ufficio comprende avvocati iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo Professionale e personale amministrativo di supporto.
- 2. Il personale viene assegnato all'Ufficio dall'ente capofila, in base ad accordi tra gli enti convenzionati.
- 3. L'Ufficio è dotato di piena autonomia organizzativa e funzionale e si relaziona direttamente con gli organi posti al vertice della struttura amministrativa degli enti convenzionati.
- 4. Ferma restando la permanenza del rapporto organico e di servizio con l'ente di appartenenza, il personale assegnato all'Ufficio è legato da rapporto funzionale di servizio con gli enti convenzionati per i quali opera, nei limiti e secondo le disposizioni della convenzione.
- 5. I costi di funzionamento dell'Ufficio fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 sono posti a carico dell'ente capofila.

(per i comuni: contributo fisso pari a € 0,30/abitante/anno))

Art. 4 - Norme finanziarie

- 1. I costi sostenuti dall'ente capofila per l'Ufficio sono ripartiti tra gli enti convenzionati in proporzione alla dimensione demografica e al carico di lavoro generato, nella misura di € 0,30 annui per abitante per le prestazioni rese al comune.
- 2. Il contributo di cui al comma precedente dà diritto all'ente convenzionato a ricevere tutte le prestazioni di cui al precedente art. 1; limitatamente alle prestazioni di difesa e rappresentanza in giudizio di cui all'art. 1, comma 2 lett. c), il contributo si intende forfettariamente commisurato nel triennio a sei procedimenti per i comuni con meno di 8.000 abitanti, a nove procedimenti per i comuni con popolazione tra gli 8.000 e i 12.000 abitanti, a dodici procedimenti per i comuni con più di 12.000 abitanti. Ulteriori procedimenti, oltre a quelli sopra conteggiati, possono essere attribuiti all'Ufficio con un contributo a carico dell'ente convenzionato forfettariamente determinato in € 1.000,00.
- 3. Ai fini del presente articolo, il numero degli abitanti è riferito all'ultimo censimento nazionale disponibile.

(per le unioni: contributo fisso pari a € 0,10/abitante/anno nel caso in cui tutti i comuni dell'unione abbiano aderito; variabile tra € 0,10 e € 0,20/abitante/anno, in rapporto al numero dei comuni dell'Unione aderenti alla convenzione e alla dimensione dei servizi conferiti all'Unione stessa)

Art. 4 - Norme finanziarie

1. I costi sostenuti dall'ente capofila per l'Ufficio sono ripartiti tra gli enti convenzionati in proporzione alla dimensione demografica e al carico di lavoro

generato, nella misura di € _____ annui per abitante per le prestazioni rese all'Unione.

- 2. Il contributo di cui al comma precedente dà diritto all'ente convenzionato a ricevere tutte le prestazioni di cui al precedente art. 1; limitatamente alle prestazioni di difesa e rappresentanza in giudizio di cui all'art. 1, comma 2 lett. c), il contributo si intende forfettariamente commisurato nel triennio a dodici procedimenti. Ulteriori procedimenti, oltre a quelli sopra conteggiati, possono essere attribuiti all'Ufficio con un contributo a carico dell'ente convenzionato forfettariamente determinato in € 1.000.
- 3. Ai fini del presente articolo, il numero degli abitanti è riferito all'ultimo censimento nazionale disponibile.

Art. 5 - Compensi professionali

- 1. L'Ufficio cura il recupero delle spese legali liquidate in sentenza in favore degli enti convenzionati; le relative somme sono incassate dall'ente capofila.
- 2. Agli avvocati specificatamente incaricati sono corrisposti gli emolumenti professionali secondo quanto stabilito dal "Regolamento per il funzionamento dell'avvocatura provinciale", approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 80 del 29.12.2014.

Art. 6 - Spese di domiciliazione e per consulenze tecniche

- 1. Sono a carico dell'ente convenzionato le spese sostenute per la domiciliazione presso altri professionisti al di fuori del Foro di Reggio Emilia.
- 2. Sono carico dell'ente convenzionato le eventuali spese di contributo unificato e di imposta di bollo e di registro e gli eventuali compensi per consulenti tecnici nominati dall'Ufficio o di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria, qualora poste a carico dell'ente stesso, oltre agli eventuali costi diretti di trasferta.
- 3. L'individuazione di consulenti di parte è congiuntamente decisa dall'ente convenzionato e dall'Ufficio.
- 4. Sono inoltre a carico degli enti convenzionati gli oneri derivanti dalla condanna al risarcimento del danno o dal pagamento di spese legali in caso di soccombenza.
- 5. Tutte le spese vengono anticipate dalla Provincia; l'ente aderente provvede al rimborso entro 30 giorni dalla rendicontazione e relativa richiesta, tenuto conto di quanto disposto dal giudice in merito al riparto delle spese.

Art 7 - Modalità di svolgimento dell'attività

- 1. Gli enti convenzionati assicurano la predisposizione degli atti necessari a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'Ufficio; nello specifico, provvedono alla trasmissione del mandato alla lite e della deliberazione di incarico, all'inoltro di relazioni, memorie, copia degli atti impugnati e ogni utile documento relativo alla causa, nei termini concordati con l'Ufficio.
- 2. L'Ufficio rilascia il parere previsto dalla legge sulle transazioni che definiscono controversie per le quali ha ricevuto specifico mandato alla lite.
- 3. L'ente convenzionato individua al proprio interno un referente, di norma il segretario comunale, che costituisce il tramite tra l'ente convenzionato e l'Ufficio, salvo specifiche puntuali esigenze di assistenza legale in capo al Sindaco.

Art. 8 - Elenco professionisti (Articolo facoltativo)

Nel caso di affidamento di incarico a legale esterno secondo quanto previsto dall'art. 2 c. 3 e c. 4, qualora la Provincia istituisca un elenco dei professionisti per i servizi legali a cui affidare l'incarico di difesa in giudizio, gli enti convenzionati possono avvalersi di tale elenco.

Art. 9 - Durata e recesso

- 1. La presente convenzione ha efficacia e decorrenza dal 1° gennaio 2020, ha durata triennale ed è rinnovabile.
- 2. Gli enti convenzionati possono recedere con decorrenza dall'1/1 e dall'1/7 di ciascun anno dando comunicazione con un preavviso di almeno 30 gg. dell'avvenuta adozione della deliberazione consiliare di recesso.
- 3. In ogni caso resta fermo l'obbligo di portare a termine eventuali incarichi legali già affidati, salvo venga deliberata da parte dell'ente convenzionato la sostituzione del difensore.
- 4. In caso di recesso resta fermo l'obbligo di corrispondere alla Provincia la quota annuale o semestrale, come determinata ai sensi dell'art. 4.

Art. 10 - Adesioni

1. Gli enti sottoscrittori danno atto che la presente convenzione è aperta all'adesione di altri enti del territorio provinciale.

Letto, firmato e sottoscritto. Lì
per la Provincia di Reggio Emilia Il Presidente Giorgio Zanni
Per il Comune di Il Sindaco
Per l'Unione dei Comuni di Il Presidente



Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali

Proposta N° 2019/1706

Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 21/11/2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA



Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali

Proposta N° 2019/1706

Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 21/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 28 DEL 28/11/2019

COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, dal 04/12/2019

Reggio Emilia, lì 04/12/2019

IL RESPONSABILE

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.